Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | Roma - Martedì, 7 agosto 1928 Anno VI | Numero 183

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2233.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1764.
Riordinamento della Regia scuola d'arti e mestieri di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Viste le deliberazioni del comune di Salerno in data 1° giugno 1925, della Camera di commercio di Salerno in data 18 giugno 1925 e della provincia di Salerno in data 14 luglio 1925;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola d'arti e mestieri di Salerno viene ordinata in Regia scuola industriale di avviamento al lavoro e sono ad essa annessi un laboratorio-scuola per fabbri meccanici e corsi serali per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori per la lavorazione dei metalli.

Art. 3.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con	L.	100,000
il Comune di Salerno con	»	30,000
la Provincia di Salerno con	»	15,000
la Camera di commercio di Salerno con	»	15,000

Il comune di Salerno resta obbligato, in seguito alla deliberazione citata nelle premesse del presente decreto, a fornire alla Scuola i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Art. 5.

Alla corresponsione del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma com-

plessiva di cui all'art. 3, sarà fatto fronte nell'esercizio 1928-1929 coi fondi assegnati al corrispondente capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6.

E' fatto divieto, fino a che durerà in vigore il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, di assunzione di nuovo personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2234.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1765.

Regificazione della Scuola pareggiata femminile di avviamento al lavoro annessa all'Orfanotrofio femminile di Imola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1926 concernente il pareggiamento della Scuola professionale femminile di Imola;
Vista la deliberazione del comune di Imola in data 23 maggio 1925, della provincia di Bologna in data 15 marzo 1925, e dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio maschile e femminile di Imola in data 16 dicembre 1924;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola pareggiata femminile di avviamento al lavoro annessa all'Orfanotrofio femminile di Imola è regificata ed ordinata quale Regia scuola femminile di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nei laboratori di lavori donneschi e di economia domestica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con	L. 55,000
il Comune di Imola con	» 25,000
la Provincia di Bologna con	» 2,500

L'Orfanotrofio maschile e femminile di Imola resta obbligato, in seguito della deliberazione del 16 dicembre 1924 citata nelle premesse, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti o di privati, e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Art. 5.

Alla corresponsione del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 3, sarà fatto fronte nell'esercizio 1928-1929 coi fondi assegnati al corrispondente capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6.

E' fatto divieto, fino a che durerà in vigore il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, di assunzione di nuovo personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2235.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1766.

Regificazione della Scuola industriale femminile di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Viste le deliberazioni del comune di Taranto in data 29 luglio 1926 per l'assegnazione dei locali alla Scuola industriale femminile e in data 29 luglio 1926 per l'assegnazione alla Scuola suddetta del contributo, nonchè la deliberazione della provincia di Taranto in data 1° luglio 1926;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola industriale femminile di Taranto viene regificata ed ordinata quale Regia scuola di tirocinio femminile con annessa scuola di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nei laboratori di lavori donneschi e di economia domestica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con	L. 150,000
il Comune di Taranto con	» 60,000
la Provincia di Taranto con.	» 15,000

Il comune di Taranto resta obbligato, in seguito della deliberazione del 29 luglio 1926, citata nelle premesse del presente decreto, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti o di privati, e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Art. 5.

Alla corresponsione del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 3, sarà fatto fronte nell'esercizio 1928-29 con i fondi assegnati al corrispondente capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6.

E' fatto divieto, fino a che durerà in vigore il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, di assunzione di nuovo personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 5. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2236.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1704.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina a continuare l'esercizio del credito fondiario, ed approvazione dello statuto dell'Istituto medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Visto il foglio n. 8485/7 in data 20 luglio 1920 dell'Ufficio centrale delle nuove Provincie, col quale l'Istituto provinciale di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina veniva autorizzato a continuare nell'esercizio del credito fondiario;
Veduto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1983, che estende ai territori annessi al Regno le vigenti disposizioni in materia di credito fondiario;
Vedute le deliberazioni in data 8 settembre e 30 settembre 1927 delle Amministrazioni provinciali di Bolzano e di Trento e delle Casse di risparmio di Merano, Rovereto, Bolzano, Trento e Brunico rispettivamente in data del 24 agosto 1927, 22 luglio 1927, 2 settembre 1927, 21 luglio 1927, 22 agosto e 3 settembre 1927;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, con sede in Trento, è autorizzato a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio nel quale finora operava, mediante emissione di cartelle fondiarie, nei limiti finora praticati.

Art. 2.

E' approvato lo statuto del predetto Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, composto di n. 26 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 239. — SIROVICH.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

TITOLO I.

Costituzione, oggetto, durata.

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina è la continuazione dell'Istituto di credito fondiario e comu-

nale della Venezia Tridentina, istituito con garanzia sussidiaria della provincia di Trento comprendente allora le attuali provincie di Trento e di Bolzano e con statuto approntato a cura del Commissario per l'Amministrazione provinciale della Venezia Tridentina approvato con foglio numero 8485/7 G. del 20 luglio 1920 dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, collo scopo di subentrare, per quanto concerne gli interessi della Venezia Tridentina, nei diritti ed obblighi dell'Istituto ipotecario provinciale tirolese in Innsbruck fondato in base alle deliberazioni dietali 2 e 15 febbraio 1898 ed alla risoluzione imperiale ex regime del 22 marzo 1899 (B.L.I. n. 18 ex 1899) e di esercitare ulteriormente il credito fondiario colla concessione di nuovi mutui in conformità allo statuto approvato col citato foglio e alle leggi allora in vigore.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede in Trento, dove faranno capo tutte le direzioni compartimentali e le eventuali agenzie, ed è autorizzato ad operare nei territori del Trentino e dell'Alto Adige, nelle diverse zone dei quali procurerà di concedere, con equa distribuzione e col possibile riguardo a particolari bisogni, i mutui, e particolarmente quelli resi possibili da collocamenti di cartelle procurati dall'Istituto medesimo e non vincolati a speciali destinazioni.

Ogni Cassa partecipante fungerà entro la propria normale zona di attività e con competenze e modalità da stabilirsi nel regolamento, come rappresentanza esclusiva dell'Istituto, affiancandone nel miglior modo l'azione, favorendo e promovendo particolarmente il collocamento delle cartelle fondiarie.

L'esclusività della rappresentanza è da intendersi nei rapporti tra le singole Casse, senza pregiudizio per i rapporti dell'Istituto stesso colle singole zone, ma restando comunque inteso che, di regola, le operazioni si svolgeranno col tramite delle Casse partecipanti.

Art. 3.

L'Istituto ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario a norma del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1983, che estende ai territori annessi la legislazione nazionale sul credito fondiario, della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796.

La gestione ex Innsbruck sarà condotta secondo le norme della Convenzione Interstatale di Roma del 6 aprile 1922 approvata col R. decreto 24 aprile 1924, n. 815, ed entrata in vigore collo scambio delle ratifiche avvenuto in Roma il 12 giugno 1924 come applicabile secondo le leggi in vigore.

In difetto di tassative disposizioni di legge in contrario, i mutui concessi dall'Istituto dal momento della sua fondazione fino all'entrata in vigore del presente statuto e le relative cartelle saranno trattati secondo le disposizioni che erano normative all'atto della stipulazione dei mutui medesimi.

Art. 4.

Fatto salvo il caso di scioglimento in esecuzione di disposizioni di legge, l'Istituto ha la durata di 50 anni; entro questo periodo lo scioglimento dell'Istituto non potrà aver luogo che dietro proposta del Consiglio di amministrazione formulata con maggioranza di due terzi e approvata dalle rappresentanze delle provincie di Trento e di Bolzano.

La durata dell'Istituto s'intenderà prorogata automaticamente per ulteriori 50 anni, se cinque anni prima della scadenza del cinquantennio non sarà deliberato lo scioglimento.

TITOLO II.

Capitale, riserve, garanzie.

Art. 5.

Il capitale di garanzia dell'Istituto è stabilito in lire 10,000,000 e sarà investito nei modi che risulteranno legalmente consentiti.

Del capitale, cinque milioni di lire rappresentano pari somma accumulata dall'Istituto nella passata gestione; il resto è rappresentato dalle quote di conferimento delle Casse di risparmio partecipanti e cioè L. 1,500,000 della Cassa di risparmio di Trento, L. 1,000,000 di quella di Rovereto, L. 1,250,000 di quella di Bolzano, L. 750,000 di quella di Merano e L. 500,000 di quella di Brunico.

Le provincie di Trento e di Bolzano continuano la garanzia sussidiaria per gli impegni dell'Istituto assunta come indicato all'art. 1, ferma restando però la disposizione dell'art. 22 del presente statuto.

Le quote di conferimento delle Casse partecipanti non potranno essere cedute che ad altre Casse partecipanti, previo consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Ogni Cassa partecipante dovrà per il periodo di 10 anni, prorogabile con deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione, investire annualmente in cartelle, facendone acquisto presso l'Istituto al corso normativo per il collocamento delle cartelle dei mutuatari, il dividendo e un ulteriore importo pari almeno al dividendo percepito. Il pagamento delle cartelle superanti il correspettivo del dividendo potrà essere fatto mediante cessione di crediti ipotecari aventi i requisiti di legge e statutari.

Le cartelle, di cui nel presente articolo, dovranno, entro il periodo di 10 anni prorogabile come accennato più sopra, essere conservate nel portafoglio delle Casse partecipanti, le quali non potranno alienarle se non in caso di urgente necessità riconosciuta dal Ministero dell'economia nazionale, su domanda della Cassa interessata, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; e, in caso di estrazione, dovranno essere sostituite con altre da acquistarsi come sopra stabilito e da vincolarsi come quelle sostituite.

Art. 6.

L'utile netto della gestione sarà assegnato:

a) per un decimo al fondo di riserva generale;

b) dalla rimanenza sarà assegnato alle quote di conferimento delle Casse di risparmio partecipanti un dividendo pari al saggio di sconto medio dell'Istituto di emissione nell'annata, alla quale si riferisce il bilancio, che potrà essere aumentato dell'uno per cento, ma non superare l'8 per cento. In nessun caso pertanto potrà essere assegnato come dividendo un importo superiore al 5 per cento dell'intero capitale di garanzia;

c) il margine fra l'utile così ripartito ed il maggior utile di gestione in realtà disponibile — entro il limite del 5 per cento sull'intero capitale di garanzia — sarà assegnato per una metà a riserva e per l'altra metà a disposizione del Consiglio di amministrazione per assegnazione alla riserva o al fondo pensioni per il personale o a scopi di pubblica utilità;

d) la parte che ancora residuasse andrà in aumento del fondo di riserva;

e) quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale di garanzia, nè sia inferiore, congiuntamente al capitale anzidetto, al decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione e si mantenga in questo rapporto, que-

sta ulteriore eventuale rimanenza dell'utile netto sarà erogata per metà alla costituzione di un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio fino a tanto che questo sia e si mantenga pari almeno all'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui alla chiusura dell'esercizio. Della rimanenza il Consiglio potrà disporre anche a scopi di illuminata beneficenza.

Tanto il fondo di riserva, quanto il fondo speciale di previdenza saranno investiti nei modi legalmente consentiti.

TITOLO III.

Amministrazione - Consiglio d'amministrazione - Revisori - Direzione - Personale.

Art. 7.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di 14 membri, cittadini italiani; dei quali cinque nominati dalle Casse di risparmio partecipanti della provincia di Trento e altrettanti da quelle della provincia di Bolzano, in ragione di un membro per ogni L. 500,000 di conferimento con diritto di nomina per turno di un membro in favore di quelle Casse di una medesima Provincia, le cui quote di conferimento, pur non raggiungendo singolarmente le L. 500,000, raggiungano questa somma cumulativamente, e quattro membri nominati metà dalla provincia di Trento e metà da quella di Bolzano.

Almeno cinque membri e tra questi il presidente devono avere la loro ordinaria dimora in Trento.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni a cominciare dal 1° gennaio successivo alla nomina.

Dopo il primo anno però ne escono di carica quattro, dopo il secondo anno altri quattro, designati mediante sorteggio, la prima volta fra tutti, la seconda fra i più anziani, e dopo il terzo anno i membri non usciti a seguito dei precedenti sorteggi, e così di anno in anno procedendosi sempre per anzianità nella carica.

Il sorteggio sarà fatto alla fine della seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio dell'anno antecedente, e del risultato sarà data notizia agli enti chiamati alla surrogazione.

Qualora un consigliere, per qualunque motivo, cessi dall'ufficio prima dell'epoca statutariamente stabilita, l'ente che lo aveva nominato provvederà a sostituirlo per il tempo che ancora rimane.

I membri del Consiglio scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

I membri scaduti sono rieleggibili per un secondo triennio; dopo sei anni di funzione non possono essere rieletti se non dopo un anno di interruzione.

Art. 8.

Oltre le incompatibilità previste dalla legge, non potranno venire eletti a membri del Consiglio d'amministrazione coloro che appartengono all'amministrazione di altri istituti esercenti il credito ipotecario con emissione di cartelle.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione elegge dal proprio seno a maggioranza assoluta di voti il presidente e il vice presidente.

Il primo deve avere l'ordinaria dimora a Trento.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto in giudizio e fuori. Egli ha pure la direzione suprema sugli organi interni, e la esercita ordinariamente a mezzo del direttore, intervenendo personalmente quando lo ritenga opportuno. Egli vigila costantemente sul buon andamento dell'Istituzione, e quando lo ritenga necessario od opportuno provoca le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. In caso di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente; e, se anche questi fosse impedito, dal consigliere più anziano, o da altro consigliere a ciò delegato dal Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione dà le norme direttive dell'amministrazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto.

Esso delibera più specialmente:

a) sulle concessioni di mutui;

b) su eventuali rinuncie o limitazioni di garanzie esistenti a favore dell'Istituto;

c) sull'impiego delle disponibilità dell'Istituto;

d) sull'emissione delle cartelle con riguardo ai differenti tipi;

e) sul regolamento interno, sulle istruzioni per l'applicazione del medesimo e sul trattamento del personale;

f) sulla designazione dei funzionari autorizzati a firmare sotto la ragione dell'Istituto;

g) su tutto quanto non è demandato alla sfera di azione dei revisori e della Direzione;

h) sull'approvazione del bilancio.

Art. 11.

Le deliberazioni prese si faranno constare da appositi verbali, che potranno essere resi esecutivi anche prima della firma.

Art. 12.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; in caso di parità, la proposta si considererà respinta.

Art. 13.

Al direttore è demandata la sorveglianza degli uffici e la spedizione degli affari di esercizio ordinario nel modo che sarà più dettagliatamente precisato nel regolamento.

Spetta pure al direttore di trattare, di regola, gli affari dell'Istituto, di eseguire e far eseguire le disposizioni del Consiglio e di sottoporre al medesimo gli affari ad esso devoluti.

Art. 14.

Il direttore interviene alle sedute del Consiglio, ma soltanto con voto consultivo; però fa parte del Consiglio ed ha voto deliberativo quando trattasi di liti da sostenersi nell'interesse dell'azienda, di transazioni di liti, di movimento di fondi ed impiego di qualsiasi natura o di disdette o di proroghe.

Art. 15.

In caso di assenza, il direttore è sostituito dal vice direttore o da altro funzionario a ciò delegato.

Art. 16.

La firma dell'Istituto si riterrà legalmente valida e quindi impegnativa per l'Istituto, quando sotto la ragione uffi-

ciale « Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina » appongano congiuntamente la loro firma il presidente o il vice presidente o altro membro del Consiglio autorizzato alla firma congiuntamente col direttore o vice direttore o altro funzionario autorizzato alla firma. Il Consiglio potrà per singole categorie di operazioni autorizzare alla firma anche il direttore o vice direttore congiuntamente ad altro funzionario autorizzato.

La corrispondenza ordinaria è firmata dal direttore e in sua assenza da chi ne fa le veci.

Art. 17.

All'Istituto resterà il personale in pianta stabile assunto a suo tempo dall'Amministrazione provinciale della Venezia Tridentina per l'Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina, nello stato di fatto e di diritto attuale.

L'Istituto è autorizzato a conservare il fondo di previdenza per il personale, destinato a fornire in prima linea i mezzi per il trattamento di pensione del personale, e ad aumentare tale fondo, destinandogli, in aggiunta ai contributi da corrispondersi dal personale medesimo e fino a concorrenza di un massimo del 20 per cento dello stipendio, quelle somme che, a giudizio del Consiglio di amministrazione o per disposizioni legislative, risultino necessarie per il servizio in parola. Questo fondo deve essere amministrato separatamente dal resto della gestione secondo quanto sarà stabilito nel regolamento.

Art. 18.

Le provincie di Trento e di Bolzano, per effetto della garanzia da esse prestata, nominano ciascuna due revisori col compito di esercitare periodiche verifiche sull'amministrazione, di assicurarsi dell'osservanza dello statuto e di riferire alle Amministrazioni provinciali su quanto possa emergere d'importante dalle loro ispezioni.

Sarà pure còmpito dei revisori di presentare, di tempo in tempo, al Consiglio di amministrazione le proposte sui compensi da corrispondersi, oltre alla rifusione delle spese per l'intervento alle sedute, al presidente e agli altri membri del Consiglio medesimo, sia mediante medaglie di presenza, sia mediante compartecipazione all'utile di gestione in misura compatibile colle vigenti disposizioni di legge, sia in altro modo legalmente consentito.

Essi durano in carica un anno e vanno soggetti alle prescrizioni dell'art. 8 del presente statuto.

TITOLO IV.

Bilancio.

Art. 19.

Alla fine di ogni anno sarà compilato a cura del Consiglio di amministrazione il bilancio, che entro il marzo successivo sarà consegnato al Collegio dei revisori, ed entro ulteriori due mesi sarà inoltrato, assieme alla relazione del direttore come definitivamente concretata dal Consiglio di amministrazione e a quella dei sindaci, alle due Amministrazioni provinciali e alle Casse partecipanti.

L'utile della gestione sarà impiegato come indicato all'articolo 6.

TITOLO V.

Modificazioni dello statuto, scioglimento dell'Istituto.

Art. 20.

Le riforme e modificazioni del presente statuto, che, con maggioranza di due terzi dei presenti rappresentanti la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, fossero deliberate dal Consiglio di amministrazione, dovranno conseguire l'approvazione delle Amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano e saranno quindi da sottoporsi alla sanzione dei competenti dicasteri statali.

Art. 21.

In caso di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio netto risultante dopo soddisfatti tutti gli impegni dell'Istituto medesimo sarà suddiviso tra i partecipanti in proporzione del rispettivo apporto di capitale di garanzia, considerandosi a tale scopo quale apporto delle Provincie quello dell'Istituto come indicato all'art. 5 del presente statuto.

Una Commissione composta, pariteticamente, di delegati delle due provincie di Trento e di Bolzano ripartirà di comune accordo fra le Provincie medesime la porzione indivisa di patrimonio che, in base al comma precedente, risulterà di spettanza delle due Provincie. In mancanza di tale accordo, questa ripartizione è fatta dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello dell'interno. Ognuna delle due Provincie impiegherà poi il patrimonio così pervenutole per scopi economici speciali delle Provincie analoghi a quelli, il promovimento dei quali l'Istituto si proponeva.

In mancanza di provvedimenti in contrario, il Consiglio di amministrazione fungerà da Comitato liquidatore.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Nel decimo anno dall'entrata in vigore del presente statuto, le provincie di Trento e di Bolzano avranno facoltà di esigere una nuova regolazione dei loro rapporti futuri nei confronti dell'Istituto per quanto riguarda la loro garanzia per operazioni future, nel quale caso saranno da introdursi nello statuto corrispondenti modificazioni nelle forme di legge.

Art. 23.

Il presente statuto andrà in vigore un mese dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 24.

Il regolamento e ogni modificazione dello stesso saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza di due terzi di voti dei presenti, e dovranno inoltre ottenere la maggioranza dei voti dei membri nominati dalle Provincie.

Art. 25.

Eventuali controversie che avessero a sorgere tra l'Istituto e uno dei partecipanti saranno inappellabilmente e collegialmente decise, a maggioranza di voti, da un Collegio di tre arbitri, dei quali uno da nominarsi dall'Istituto, uno dal

partecipante interessato, il terzo di comune accordo fra i due arbitri e, in mancanza di tale accordo, dal presidente della Corte d'appello competente per ragione di territorio.

Art. 26.

Un Comitato composto dei signori avv. dott. Franco conte Crivelli, dott. Virginio Fedrizzi, avv. dott. Giuseppe Stefenelli, comm. dott. Augusto Sartorelli, sig. Paolo Mayr, rag. Ottone Glöggl e sig. Francesco Mark, è autorizzato a introdurre nello statuto, con l'approvazione dei Ministeri competenti, quelle modificazioni, non implicanti per le provincie di Trento e di Bolzano maggiori impegni di quelli previsti dallo statuto medesimo, che fossero eventualmente richieste dal Consiglio di Stato o dalle altre competenti autorità statali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928.

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1928, n. 14, con il quale venne sciolta la Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia, e fu nominato, per un periodo di tre mesi, commissario governativo di detta Cattedra l'avv. Gaetano Nocca, di Pavia, con l'incarico della gestione straordinaria della Cattedra stessa e con i poteri della Commissione di vigilanza;

Visto il R. decreto 15 marzo 1928 con il quale l'avv. Gaetano Nocca viene confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia fino al 15 giugno 1928;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse della predetta Istituzione, di prorogare di altri tre mesi il termine dell'incarico affidato all'avv. Nocca;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'avv. Gaetano Nocca è confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia fino al 15 settembre p. v.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 luglio 1928.

Modifiche al decreto 28 dicembre 1927 relativo alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino e conseguente disponibilità per la vendita di immobili demaniali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1927 - Anno VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1928 col quale viene stabilito la parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino;

Vista la deliberazione 9 giugno 1928 - Anno VI, del Comitato superiore nominato con i Regi decreti-legge 5 luglio 1925, n. 1117, e 4 settembre successivo, n. 1718, per l'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, n. 5, del decreto 28 dicembre 1927, è così modificato:

« Porzione della Spianata d'artiglieria e precisamente il lotto prospiciente il corso Oporto ed il corso Galileo Ferraris della superficie di circa mq. 9184 continuando tutta la restante parte ad essere adibita per gli attuali bisogni governativi (non appena le tettoie ivi esistenti saranno completamente sgombre) ».

Art. 2.

Agli immobili indicati nel citato art. 2 del decreto 28 dicembre 1927, rettificato al n. 5, dal precedente articolo, sono aggiunti i seguenti:

6° porzione di area del Gallettificio militare prospiciente le vie Modena, Perugia, ed il corso Verona, della superficie di mq. 5840;

7° area di mappa n. 229-a della superficie di mq. 1479 fra i corsi Vittorio Emanuele e Racconigi e la via Foresto;

8° stabile della Farmacia centrale militare prospiciente il giardino della cittadella (non appena trasferiti i servizi della Farmacia nella nuova costruzione in Firenze).

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1928.

Proroga nelle provincie di Ferrara e di Roma dell'applicazione dell'art. 45, 3° capoverso, del regolamento generale 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 58 del regolamento generale d'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;

Considerato che le condizioni contingenti dell'agricoltura nelle provincie di Ferrara e di Roma rendono opportuno, per agevolare il bonificamento agrario, di derogare tempo-

raneamente per la costruzione di stalle di limitata capienza, alle prescrizioni dell'art. 45, capoverso 3°, del citato regolamento;

Decreta:

Per la durata di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto è sospesa nelle provincie di Ferrara e di Roma l'applicazione della disposizione di cui all'art. 45, capoverso 3°, del regolamento d'igiene sul lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, limitatamente ai fabbricati nei quali la stalla abbia una capienza non superiore a 20 capi di bestiame grosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1928.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza » con sede in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza » con sede in Milano;

a) Tariffa U 3 per cento, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3 per cento, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita o immediatamente in caso di premorienza;

b) Tariffa U 4 per cento, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 per cento di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza;

c) Tariffa V, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestab o e di una somma pari al 10 per cento del detto capitale, pagabile immediatamente in caso di premorienza e di una rendita annua pari al 10 per cento del capitale pagabile nel solo caso di premorienza e non oltre il predetto termine.

Roma, addì 30 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: LESSONA.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Podobnik fu Maria, nato a Trieste il 1° settembre 1868 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bodoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Podobnik è ridotto in « Bodoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente, indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Podobnik nata Fonda fu Francesco, nata il 22 agosto 1871, moglie;
2. Libero di Carlo, nato il 4 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Teresa Podobnik di Carlo, nata a Trieste il 14 marzo 1900 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bodoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Teresa Podobnik è ridotto in « Bodoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Podobnik di Carlo, nata a Trieste il 30 ottobre 1897 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bodoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Podobnik è ridotto in « Bodoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Renzel fu Carlo, nato a Trieste il 15 gennaio 1903 e residente a Trieste, via Giotto, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Renzel è ridotto in « Renzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Gioppo nata Renzel fu Edoardo, nata a Trieste il 18 agosto 1865 e residente a Trieste, corso Garibaldi, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Renzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Emma Gioppo nata Renzel è ridotto in « Renzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Renzel fu Carlo, nato a Trieste il 9 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Giotto, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Renzel è ridotto in « Renzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Gino Roitz fu Giovanni Battista, nato a Trieste il 3 novembre 1875 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roitti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gino Roitz è ridotto in « Roitti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Roitz nata Oltremonti fu Paolo, nata il 25 ottobre 1877, moglie;
2. Bruno di Gino, nato il 18 ottobre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Gino Roitz di Gino, nato a Linz il 30 dicembre 1902 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roitti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gino Roitz è ridotto in « Roitti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Rosenzweig fu Leopoldo, nato a Trieste il 10 settembre 1879 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Rosenzweig è ridotto in « Rosetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Rosenzweig nata Haas di Ernesto, nata il 2 giugno 1888, moglie;
2. Lily di Ugo, nata il 9 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Guido Rothbart fu Emanuele, nato a Trieste il 30 maggio 1877 e residente a Trieste, piazza della Borsa, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Rothbart è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giacomina Rothbart nata Pieri di Pietro, nata il 4 novembre 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Seppich fu Giorgio, nato a Durazzo il 28 agosto 1865 e residente a Trieste, via dell'Università, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seppilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Seppich è ridotto in « Seppilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Seppich nata Depolo fu Giuseppe, nata il 9 luglio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giorgio Seppich di Andrea, nato a Durazzo il 23 marzo 1900 e residente a Trieste, via dell'Università, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seppilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Seppich è ridotto in « Seppilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Laura Seppich nata Urizio di Rodolfo, nata il 15 aprile 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Bruni nata Seppich di Andrea, nata a Durazzo il 22 marzo 1899 e residente a Trieste, via dell'Università, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Seppilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Margherita Bruni nata Seppich è ridotto in « Seppilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Olga Bauer nata Seppich di Andrea, nata a Vallona il 19 agosto 1904 e residente a Trieste, via dell'Università, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Seppilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Olga Bauer nata Seppich è ridotto in « Seppilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria vedova Soldatich fu Francesco Romito, nata a Trieste il 13 settembre 1878 e residente a Trieste, piazza C. Romana, n. 2-v, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soldati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria vedova Soldatich è ridotto in « Soldati ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Germana fu Antonio, nata il 3 aprile 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Pietro Spitznagel fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 settembre 1859 e residente a Trieste, via dell'Università, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spinelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Spitznagel è ridotto in « Spinelli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Spitznagel nata Verginella fu Martino, nata il 18 luglio 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Eugenia Tomicich fu Trifone, nata a Trieste il 28 luglio 1869 e residente a Trieste, via Giulia, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomei »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Eugenia Tomicich è indotto in « Tomei ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Tomicich fu Trifone, nato a Trieste il 6 dicembre 1877 e residente a Trieste, via Giulia, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomei »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Tomicich è ridotto in « Tomei ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aurelia Tomicich nata Franzoni di Antonio, nata il 25 febbraio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Cosmini vedova Watzek fu Francesco, nata a Trieste il 16 dicembre 1851 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vazzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Cosmini vedova Watzek è ridotto in « Vazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Watzek fu Paolo, nato a Trieste il 18 agosto 1880 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermanno Watzek è ridotto in « Vazzi »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nives di Ermanno, nato il 20 marzo 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ida Wehle fu Lodovico, nata a Vienna il 21 maggio 1885 e residente a Trieste, via Tor S. Piero, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vele »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ida Wehle è ridotto in « Vele ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giusto Antonig di Francesco, nato a Monfalcone il 3 novembre 1893 e residente a Tarvisio e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Antonig è ridotto in « Antoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Antonig nata Ienco di Giacomo, nata il 24 aprile 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Arbanassich fu Giacomo, nato a Trieste il 12 maggio 1883 e residente a Trieste, piazza della Borsa, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arbanassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Arbanassich è ridotto in « Arbanassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Arbanassich nata Pardo fu Salomone, nata il 17 giugno 1886, moglie;
2. Paolo di Mario, nato il 25 aprile 1921, figlio;
3. Elio di Mario, nato il 27 ottobre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Angelo Bonech di Luigi nato a Grado il 17 maggio 1889 e residente a Grado, via G. Leopardi, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Angelo Bonech è ridotto in « Bonelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Bonech nata Marin fu Giovanni, nata il 21 maggio 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Matteo Vittorio Bussanich fu Federico nato a Lussinpiccolo il 20 dicembre 1859 e residente a Trieste, via G. D'Annunzio, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Matteo Vittorio Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Bussanich nata Manos fu Antonio, nata il 6 giugno 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Crisman di Giovanni nato a Stridone (Istria) il 14 agosto 1897 e residente a Grado, via al Mare, n. 9, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisma »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Crisman è ridotto in « Crisma ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Crisman nata Toncich di Giovanni, nata il 30 dicembre 1903, moglie;
2. Renato di Giovanni, nato il 4 maggio 1925, figlio;
3. Liliana di Giovanni, nata l'11 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Crisman fu Francesco nato a Trieste il 19 gennaio 1900 e residente a Trieste, via della Tesa, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisimani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Crisman è ridotto in « Crisimani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Oscarre Cumar di Luigi nato a Fiume il 9 settembre 1893 e residente a Trieste, Salita di Gretta, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Comparini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Oscarre Cumar è ridotto in « Comparini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anita Cumar nata Widmar di Michele, nata il 14 maggio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amelia Pian vedova Debenach fu Francesco nata a Trieste il 17 luglio 1876 e residente a Trieste, via Mazzini, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Benaco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Amelia Pian vedova Debenach è ridotto in « Del Benaco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bianca Debenach fu Giorgio Giovanni nata a Trieste il 9 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Mazzini, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Benaco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bianca Debenach è ridotto in « Del Benaco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.